



Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia** 1

REGOLAMENTI

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 953/2014 della Commissione, del 5 settembre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 2

DECISIONI

2014/642/PESC:

- ★ **Decisione EUCAP NESTOR/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)** 4

2014/643/PESC:

- ★ **Decisione EUCAP Sahel Niger/3/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger)** 5

2014/644/PESC:

- ★ **Decisione EUAM Ucraina/1/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)** 6

2014/645/PESC:

- ★ **Decisione EUCAP NESTOR/2/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)** 7

2014/646/PESC:

- ★ **Decisione EUFOR RCA/5/2014 del Comitato politico e di sicurezza, del 24 luglio 2014, relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)** 8

ORIENTAMENTI

2014/647/UE:

- ★ **Indirizzo della Banca Centrale Europea, del 3 giugno 2014, che modifica l'indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica (BCE/2014/21)** 9
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 469/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (BCE/2014/18) (GU L 141 del 14.5.2014)** 27
- ★ **Rettifica del Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni (GU L 338 del 19.12.2009)** 30

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia entrerà in vigore il 1° ottobre 2014, essendo stata espletata il 7 agosto 2014 la procedura prevista all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 953/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2014

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MK	59,1	
	ZZ	59,1	
0707 00 05	TR	124,2	
	ZZ	124,2	
0709 93 10	TR	123,8	
	ZZ	123,8	
0805 50 10	AR	173,1	
	BR	100,4	
	CL	209,3	
	IL	182,0	
	TR	227,6	
	UY	152,4	
	ZA	161,3	
	ZZ	172,3	
	0806 10 10	BR	163,5
		TR	120,4
		ZZ	142,0
	0808 10 80	BR	63,0
CL		100,4	
CN		120,7	
NZ		122,1	
US		129,1	
ZA		130,0	
ZZ		110,9	
0808 30 90		CN	92,5
		TR	123,8
		XS	48,0
	ZA	100,9	
	ZZ	91,3	
0809 30	TR	135,5	
	ZZ	135,5	
0809 40 05	BA	34,7	
	MK	41,9	
	ZZ	38,3	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE EUCAP NESTOR/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 24 luglio 2014

che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)

(2014/642/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR), inclusa la decisione di nominare un capomissione, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
- (2) Il 23 luglio 2013 il CPS ha adottato la decisione EUCAP NESTOR/3/2013 ⁽²⁾, relativa alla nomina del sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS quale capo della missione EUCAP NESTOR dal 16 luglio 2013 al 15 luglio 2014.
- (3) Il 3 giugno 2014 l'AR ha proposto la proroga del mandato del sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS quale capo della missione EUCAP NESTOR fino al 15 luglio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Etienne DE MONTAIGNE DE PONCINS quale capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) è prorogato fino al 15 luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 187 del 17.7.2012, pag. 40.

⁽²⁾ Decisione EUCAP NESTOR/3/2013 del Comitato politico e di sicurezza, del 23 luglio 2013, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 202 del 27.7.2013, pag. 23).

DECISIONE EUCAP SAHEL NIGER/3/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 24 luglio 2014****che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger
(EUCAP Sahel Niger)**

(2014/643/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, paragrafo 3,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2012/392/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione EUCAP Sahel Niger, compresa, in particolare, la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 6 maggio 2014 il CPS ha adottato la decisione EUCAP Sahel Niger/2/2014 ⁽²⁾, che nomina il sig. Filip DE CEUNINCK quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger dal 6 maggio 2014 al 15 luglio 2014.
- (3) Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/482/PESC ⁽³⁾, che proroga il mandato dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2016.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capomissione dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2014 al 15 luglio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato del sig. Filip DE CEUNINCK quale capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) è prorogato fino al 15 luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 16 luglio 2014.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 187 del 17.7.2012, pag. 48.

⁽²⁾ Decisione EUCAP SAHEL Niger/2/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 6 maggio 2014, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP SAHEL Niger) (GUL 136 del 9.5.2014, pag. 26).

⁽³⁾ Decisione 2014/482/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GUL 217 del 23.7.2014, pag. 31).

DECISIONE EUAM UCRAINA/1/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 luglio 2014
relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del
settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina)

(2014/644/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2014/486/PESC, il Comitato politico e di sicurezza è autorizzato, conformemente all'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 23 luglio 2014 l'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare il sig. Kalman MIZSEI quale capo della missione EUAM Ucraina per un periodo di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Kalman MIZSEI è nominato capo della missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) per un periodo di un anno dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 217 del 23.7.2014, pag. 42.

DECISIONE EUCAP NESTOR/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 24 luglio 2014****relativa all'accettazione dei contributi di Stati terzi alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR)**

(2014/645/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della decisione 2012/389/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.
- (2) A seguito della pertinente raccomandazione del comandante civile delle operazioni dell'Unione europea, il contributo dell'Australia dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È accettato e considerato significativo il contributo dell'Australia alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).
2. L'Australia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUCAP NESTOR.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 187 del 17.7.2012, pag. 40.

DECISIONE EUFOR RCA/5/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 24 luglio 2014
relativa all'accettazione del contributo degli Stati terzi all'operazione militare dell'Unione europea
nella Repubblica Centrafricana (EUFOR RCA)

(2014/646/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2014/73/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2014, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2014/73/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi.
- (2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione EUFOR RCA e del parere del Comitato militare dell'Unione europea relativi al contributo della Serbia, il contributo di quest'ultima dovrebbe essere accettato.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il contributo della Serbia all'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) è accettato e considerato significativo.
2. La Serbia è esentata dai contributi finanziari al bilancio di EUFOR RCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 40 dell'11.2.2014, pag. 59.

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 3 giugno 2014

che modifica l'Indirizzo BCE/2013/23 sulle statistiche di finanza pubblica

(BCE/2014/21)

(2014/647/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 5.1 e gli articoli 5.2, 12.1 e 14.3,

visto il Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea ⁽¹⁾,

Visto il Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

L'Indirizzo BCE/2103/23 ⁽³⁾ necessita di modifiche che riflettano le modifiche apportate dal Regolamento (UE) n. 220/2014 ⁽⁴⁾ della Commissione al Regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifica

Gli allegati I e II all'Indirizzo BCE/2013/23 sono sostituiti in conformità all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Efficacia

1. Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica dello stesso alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali dell'Eurosistema si conformano al presente indirizzo a partire dal 1° settembre 2014.

⁽¹⁾ GUL 145 del 10.6.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 174 del 26.6.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2013/23, del 25 luglio 2013, sulle statistiche di finanza pubblica (GUL 2 del 7.1.2014, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 220/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 479/2009 per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GUL 69 dell'8.3.2014, pag. 101).

*Articolo 3***Destinatari**

Le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 giugno 2014

Per il Comitato esecutivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

ALLEGATO

1. L'allegato I all'Indirizzo BCE/2013/23 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

OBBLIGHI REALATIVI AI DATI DA SEGNALARE
Statistiche relative a entrate, uscite e avanzo/disavanzo

Tabella 1A

Categoria	Numero e relazione lineare
Disavanzo (-) o avanzo (+)	1 = 7 - 22 1 = 3 + 4 + 5 + 6
<i>di cui:</i> Disavanzo (-) o avanzo (+) primario	2 = 1+28
Amministrazioni centrali	3
Amministrazioni di Stati federati	4
Amministrazioni locali	5
Enti di previdenza e assistenza sociale	6
Totale delle entrate	7 = 8 + 20
Totale entrate correnti	8 = 9 + 12 + 14 + 17 + 19
Imposte dirette	9
<i>di cui:</i> a carico delle società	10
<i>di cui:</i> a carico delle famiglie	11
Imposte indirette	12
<i>di cui:</i> imposta sul valore aggiunto (IVA)	13
Contributi sociali netti	14
<i>di cui:</i> contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro	15
<i>di cui:</i> contributi sociali effettivi a carico delle famiglie	16
Altre entrate correnti	17
<i>di cui:</i> interessi attivi esigibili	18
Vendite	19
Totale entrate in conto capitale	20
<i>di cui:</i> imposte in conto capitale	21
Totale delle uscite	22 = 23 + 32
Totale spese correnti	23 = 24 + 28 + 29 + 31
Trasferimenti correnti	24 = 25 + 26 + 27
Erogazioni sociali	25
Contributi	26

Categoria	Numero e relazione lineare
Altre spese correnti	27
Interessi passivi esigibili	28
Redditi da lavoro dipendente	29
<i>di cui:</i> retribuzioni lorde	30
Consumi intermedi	31
Totale spese in conto capitale	$32 = 33 + 34 + 35$
Investimenti	33
Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie e variazioni delle scorte	34
Trasferimenti in conto capitale	35
<i>Voci per memoria:</i>	
Saldo di parte corrente	$36 = 8 - 23$
Proventi dalla vendita di universal mobile telecommunications system	37
Contributi sociali effettivi	$38 = 15 + 16$
Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura	39

Tabella 1B

Categoria	Numero e relazione lineare
Entrate a bilancio dell'Unione Europea (UE) dallo Stato membro	$1 = 2 + 3 + 4 + 7$
Imposte indirette	2
Aiuti internazionali correnti	3
Trasferimenti correnti diversi e risorse proprie dell'UE	4
<i>di cui:</i> terza risorsa propria basata sull'IVA	5
<i>di cui:</i> quarta risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo	6
Trasferimenti in conto capitale	7
Uscite a bilancio dell'UE nello Stato membro	$8 = 9 + 10 + 11 + 12 + 13$
Contributi	9
Trasferimenti correnti in favore di amministrazioni pubbliche	10
Trasferimenti correnti in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche	11
Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche	12
Trasferimenti in conto capitale in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche	13
Saldo dello Stato membro rispetto al bilancio UE (beneficiario netto +, contributore netto -)	$14 = 8 - 1$
<i>Voci per memoria:</i>	
Spese di riscossione delle risorse proprie	15

Tabella 1C

Categoria	Numero e relazione lineare
Spesa per consumi finali	$1 = 2 + 3$ $1 = 1A.29 + 1A.31 + 4 + 5 + 6 + 7 - 1A.19$
Spesa per consumi individuali	2
Spesa per consumi collettivi	3
Trasferimenti sociali in natura (acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita)	4
Ammortamenti (consumo di capitale fisso)	5
Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti	6
Risultato netto di gestione	7
<i>Voci per memoria:</i>	
Spesa per consumi finali ai prezzi dell'anno precedente	8
Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell'anno precedente	9
Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti	10
PIL ai prezzi dell'anno precedente	11

Statistiche sulle poste di raccordo tra indebitamento netto e variazione del debito

Tabella 2A

Categoria	Numero e relazione lineare
Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari	$1 = [1A.1] - 2$
Operazioni finanziarie nette (consolidate)	$2 = 3 - 15$
Attività finanziarie (consolidate)	$3 = 4 + 5 + 6 + 7 + 11 + 12 + 13$
Biglietti, monete e depositi	4
Titoli di debito	5
Prestiti	6
Partecipazioni/quote di fondi azionari e fondi di investimento	7
Privatizzazioni (nette)	8
Conferimenti di capitale (netto)	9
Altro	10
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard	11
Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti	12

Categoria	Numero e relazione lineare
Altre attività finanziarie	13
<i>di cui:</i> imposte e contributi sociali maturati, ma non ancora pagati	14
Passività (consolidate)	$15 = 16 + 17 + 18 + 19 + 21 + 22 + 23$
Biglietti, monete e depositi	16
Titoli di debito a breve termine	17
Titoli di debito a lungo termine	18
Prestiti	19
<i>di cui:</i> prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali	20
Assicurazioni, pensioni e garanzie standard	21
Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti	22
Altre passività	23
Necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche	$24 = 16 + 17 + 18 + 19$ $24 = 26 + 27 + 28$ $24 = 1 - [1A.1] + 3 - 21 - 22 - 23$
<i>di cui:</i> a lungo termine	25
Denominate in moneta nazionale	26
Denominate in valute degli Stati membri dell'area dell'euro	27
Denominate in altre valute	28
Altri flussi	$29 = 30 + 33$
Effetti della valutazione sul debito	$30 = 31 + 32$
Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere	31
Altri effetti di valutazione — valore facciale	$32 = 34 - 24 - 31 - 33$
Altre variazioni di volume del debito	33
Variazione del debito pubblico	$34 = 24 + 29$ $34 = 1 - [1A.1] + 3 - 21 - 22 - 23 + 29$ $34 = [3A.1]_{[t]} - [3A.1]_{[t-1]}$

Tabella 2B

Categoria	Numero e relazione lineare
Operazioni inerenti a titoli di debito pubblico (non consolidate)	$1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6$
Biglietti, monete e depositi	2
Titoli di debito a breve termine	3
Titoli di debito a lungo termine	4
Prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali	5

Categoria	Numero e relazione lineare
Altri prestiti	6
Operazioni di consolidamento	$7 = 8 + 9 + 10 + 11$
Biglietti, monete e depositi	$8 = 2 - [2A.16]$
Titoli di debito a breve termine	$9 = 3 - [2A.17]$
Titoli di debito a lungo termine	$10 = 4 - [2A.18]$
Prestiti	$11 = 6 - ([2A.19] - [2A.20])$

Statistiche sul debito pubblico

Tabella 3A

Categoria	Numero e relazione lineare
Debito pubblico (consolidato)	$1 = 2 + 3 + 4 + 5 + 6$ $1 = 7 + 12$ $1 = 13 + 14 + 15$ $1 = 16 + 17$ $1 = 19 + 20 + 22$
Biglietti, monete e depositi	2
Titoli di debito a breve termine	3
Titoli di debito a lungo termine	4
Prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali	5
Altri prestiti	6
Debito detenuto da residenti dello Stato membro	$7 = 8 + 9 + 10 + 11$
Autorità bancarie centrali	8
Altre istituzioni finanziarie monetarie	9
Altre istituzioni finanziarie	10
Altri residenti	11
Debito detenuto da non residenti dello Stato membro	12
Denominate in moneta nazionale	13
Denominate in valute degli Stati membri dell'area dell'euro	14
Denominate in altre valute	15
Debito a breve termine	16
Debito a lungo termine	17
<i>di cui:</i> a tasso di interesse variabile	18
Debito con vita residua fino a un anno	19

Categoria	Numero e relazione lineare
Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni	20
<i>di cui:</i> a tasso di interesse variabile	21
Debito con vita residua superiore a cinque anni	22
<i>di cui:</i> a tasso di interesse variabile	23
<i>Voci per memoria:</i>	
Vita residua media del debito	24
Debito pubblico — obbligazioni a cedola zero (zero coupon)	25

Tabella 3B

Categoria	Numero e relazione lineare
Debito pubblico — non consolidato tra sottosectori	1 = 7 + 9 + 11 + 13
Elementi di consolidamento	2 = 3 + 4 + 5 + 6 2 = 8 + 10 + 12 + 14 2 = 15 + 16 + 17 + 18
Biglietti, monete e depositi	3
Titoli di credito a breve termine	4
Titoli di credito a lungo termine	5
Prestiti	6
Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)	7
<i>di cui:</i> detenuto da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	8
Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)	9
<i>di cui:</i> detenuto da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	10
Emesso dalle amministrazioni centrali (consolidato)	11
<i>di cui:</i> detenuto da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	12
Emesso da enti di previdenza e assistenza sociale (consolidato)	13
<i>di cui:</i> detenuto da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	14
<i>Voci per memoria:</i>	
Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	15
Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	16
Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	17
Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da altri sottosectori delle amministrazioni pubbliche	18»

2. L'allegato II all'Indirizzo BCE/2013/23 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

DEFINIZIONI METODOLOGICHE

1. Definizioni dei settori e dei sottosectori

Settori e sottosectori del SEC 2010

Totale economia	S.1
Società non finanziarie	S.11
Società finanziarie	S.12
Autorità bancarie centrali	S.121
Istituti di deposito escluse le autorità bancarie centrali	S.122
Fondi comuni monetari	S.123
Fondi di investimento diversi dai FCM	S.124
Altri intermediari finanziari, escluse le imprese di assicurazione e i fondi pensione	S.125
Ausiliari finanziari	S.126
Prestatori di fondi e istituzioni finanziarie captive	S.127
Imprese di assicurazione	S.128
Fondi pensione	S.129
Istituzioni finanziarie monetarie	S.121 + S.122 + S.123
Amministrazioni pubbliche	S.13
Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1311
Amministrazioni centrali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1312
Amministrazioni locali (esclusi gli enti di previdenza e assistenza sociale)	S.1313
Enti di previdenza e assistenza sociale	S.1314
Famiglie	S.14
Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	S.15
Resto del mondo	S.2
Stati membri, istituzioni e organi dell'Unione europea (UE)	S.21
Stati membri dell'UE	S.211

Istituzioni e organi dell'UE	S.212
Banca centrale europea (BCE)	S.2121
Istituzioni e organi dell'Unione europea, esclusa la BCE	S.2122
Paesi non aderenti all'Unione europea e organizzazioni internazionali non residenti nell'UE	S.22

2. Definizioni delle categorie ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Tabella 1A

1. Disavanzo (-) o avanzo (+) [1A.1]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) (B.9) di S.13, ovvero totale delle entrate [1A.7] meno totale delle spese [1A.22] ovvero disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1A.3], più disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.4], più disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.5], più disavanzo (-) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.6].
2. Disavanzo (-) o avanzo (+) primario [1A.2]: disavanzo (-) o avanzo (+) [1A.1], più interessi passivi [1A.28].
3. Disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni centrali [1^o.3]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) (B.9) di S.1311.
4. Disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni di Stati federati [1A.4]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) (B.9) di S.1312.
5. Disavanzo (-) o avanzo (+) delle amministrazioni locali [1A.5]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) (B.9) di S.1313.
6. Disavanzo (-) o avanzo (+) degli enti di previdenza e di assistenza sociale [1A.6]: accreditamento netto (+)/indebitamento netto (-) (B.9) di S.1314.
7. Totale entrate [1A.7]: entrate correnti [1A.8], più entrate in conto capitale [1A.20].
8. Totale entrate correnti [1A.8]: imposte dirette [1A.9], più imposte indirette [1A.12], più contributi sociali netti [1A.14], più altre entrate correnti [1A.17], più vendite [1A.19].
9. Imposte dirette [1A.9]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13.
10. Imposte dirette a carico delle società [1A.10]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi dei settori S.11 e S.12.
11. Imposte dirette a carico delle famiglie [1A.11]: imposte correnti sul reddito e sul patrimonio, ecc. (D.5) registrate fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.14.
12. Imposte indirette [1A.12]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.13.
13. Imposte indirette di cui imposta sul valore aggiunto (IVA) [1A.13]: imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposte similari (D.211) registrate fra le risorse del settore S.13.
14. Contributi sociali netti [1A.14]: contributi sociali (D.61) registrati fra le risorse di S.13.
15. Contributi sociali netti di cui contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro [1A.15]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) registrati fra le risorse di S.13.
16. Contributi sociali netti di cui contributi sociali effettivi a carico delle famiglie [1A.16]: contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613) registrati fra le risorse di S.13.
17. Altre entrate correnti [1A.17]: redditi da capitale (D.4) più altri trasferimenti correnti (D.7) registrati tra le altre risorse di S.13, escluse le risorse costituite da interessi (D.41) che costituiscono anche impieghi di S.13, più altri contributi alla produzione percepiti (D.39) che sono impieghi di S.13.

⁽¹⁾ [x.y] si riferisce alla categoria y della tabella x.

⁽²⁾ Il termine «categorie», salva diversa specificazione, si riferisce al settore delle amministrazioni pubbliche.

18. Altre entrate correnti di cui interessi attivi [1A.18]: interessi (D.41) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di tutti i settori eccetto S.13.
19. Vendite [1A.19]: produzione di beni e servizi destinabili alla vendita (P.11), più produzione di beni e servizi per proprio uso finale (P.12), più pagamenti per altra produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.131) registrati fra le risorse di S.13.
20. Totale entrate in conto capitale [1A.20]: trasferimenti in conto capitale da ricevere (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da parte di tutti i settori eccetto S.13.
21. Totale entrate in conto capitale di cui imposte in conto capitale [1A.21]: imposte in conto capitale (D.91) registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.
22. Totale spese [1A.22]: totale spese correnti [1A.23], più totale spese in conto capitale [1A.32].
23. Totale spese correnti [1A.23]: trasferimenti correnti [1A.24], più interessi passivi [1A.28], più redditi da lavoro dipendente [1A.29], più consumi intermedi [1A.31].
24. Trasferimenti correnti [1A.24]: erogazioni sociali [1A.25], più contributi [1A.26], più altre spese correnti [1A.27].
25. Erogazioni sociali [1A.25]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62), più trasferimenti sociali in natura relativi ad acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita da parte delle amministrazioni pubbliche (D.632) registrati fra gli impieghi di S.13, più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15.
26. Contributi [1A.26]: importo negativo dei contributi (-D.3) registrati fra le risorse di S.13.
27. Altre spese correnti [1A.27]: imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5), più altre imposte sulla produzione (D.29), più redditi da capitale (D.4) esclusi gli interessi (D.41), più altri trasferimenti correnti (D.7) registrati tra gli impieghi di S.13 esclusi i trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di S.15, più rettifica per la variazione di diritti pensionistici (D.8) registrati tra gli impieghi di S.13.
28. Interessi passivi [1A.28]: interessi (D.41) registrati fra gli impieghi di S.13 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.
29. Redditi da lavoro dipendente [1A.29]: redditi da lavoro dipendente (D.1) registrati fra gli impieghi di S.13.
30. Redditi da lavoro dipendente di cui retribuzioni lorde [1A.30]: retribuzioni lorde (D.11) registrate fra gli impieghi di S.13.
31. Consumi intermedi [1A.31]: consumi intermedi (P.2) registrati fra gli impieghi di S.13.
32. Totale spese in conto capitale [1A.32]: investimenti [1A.33], più altre acquisizioni nette di attività non finanziarie [1A.34], più trasferimenti in conto capitale [1A.35].
33. Investimenti [1A.33]: investimenti fissi lordi (P.51g) registrati fra le variazioni delle attività di S.13.
34. Altre acquisizioni nette di attività non finanziarie e variazioni delle scorte [1A.34]: variazione delle scorte (P.52), più acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore (P.53), più acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte (NP) registrate fra le variazioni delle attività di S.13.
35. Trasferimenti in conto capitale [1A.35]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13, e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da parte di tutti i settori eccetto S.13.
36. Saldo di parte corrente [1A.36]: totale entrate correnti [1A.8], meno totale spese correnti [1A.23].
37. Proventi dalla vendita di universal mobile telecommunications system [1A.37]: proventi dalla vendita di licenze di telefonia mobile di terza generazione, registrati come cessione di un'attività non finanziaria in conformità della decisione dell'Eurostat relativa all'assegnazione delle licenze di telefonia mobile.
38. Contributi sociali effettivi [1A.38]: contributi sociali effettivi a carico dei datori di lavoro (D.611) [1A.15], più contributi sociali effettivi a carico delle famiglie (D.613) [1A.16] registrati tra le risorse di S.13.

39. Prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura [1A.39]: prestazioni sociali diverse dai trasferimenti sociali in natura (D.62) registrate fra gli impieghi di S.13.

Tabella 1B

1. Entrate a bilancio dell'Unione europea (UE) dallo Stato membro [1B.1]: imposte indirette esigibili dal bilancio UE [1B.2] più aiuti internazionali correnti (D.74) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio UE [1B.4], più trasferimenti correnti diversi (D.75) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.5], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte delle amministrazioni pubbliche in favore del bilancio dell'UE [1B.7].
2. Imposte indirette [1B.2]: imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2) registrate fra le risorse di S.2122.
3. Aiuti internazionali correnti [1B.3]: aiuti internazionali correnti (D.74) registrati fra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.
4. Aiuti internazionali correnti diversi e risorse proprie dell'UE [1B.4]: aiuti internazionali correnti diversi (D.75) più risorse proprie dell'UE basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito nazionale lordo (RNL) (D.76) registrati fra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.
5. Trasferimenti correnti diversi di cui terza risorsa propria basata sull'IVA [1B.5]: terza risorsa propria basata sull'IVA (D.761) registrata tra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.
6. Trasferimenti correnti diversi di cui quarta risorsa propria basata sull'RNL [1B.6]: quarta risorsa propria basata sull'RNL (D.762) registrata tra le risorse di S.2122 e gli impieghi di S.13.
7. Trasferimenti in conto capitale [1B.7]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e registrati come trasferimento in conto capitale da ricevere da parte di S.2122.
8. Uscite a bilancio dell'UE nello Stato membro [1B.8]: contributi (D.3) da parte del bilancio dell'UE [1B.9], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell'UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10], più altri trasferimenti correnti (D.7) da parte del bilancio dell'UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell'UE in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12], più trasferimenti in conto capitale (D.9) da parte del bilancio dell'UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13].
9. Contributi [1B.9]: contributi (D.3) registrati fra gli impieghi di S.2122.
10. Trasferimenti correnti in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.10]: aiuti internazionali correnti (D.74), più trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra le risorse di S.13 e gli impieghi di S.2122.
11. Trasferimenti correnti da parte del bilancio dell'UE in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.11]: trasferimenti correnti diversi (D.75) registrati fra gli impieghi di S.2122 e le risorse di tutti i settori eccetto S.13.
12. Trasferimenti in conto capitale in favore delle amministrazioni pubbliche [1B.12]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.2122.
13. Trasferimenti in conto capitale in favore di unità non appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche [1B.13]: trasferimenti in conto capitale (D.9) registrati fra le variazioni delle attività del settore S.2122 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
14. Saldo dello Stato membro rispetto al bilancio UE (beneficiario netto +, contribuente netto -) [1B.14]: uscite a bilancio dell'UE nello Stato membro [1B.8] meno entrate a bilancio dell'UE dallo Stato membro [1B.1].
15. Spese di riscossione delle risorse proprie [1B.15]: parte della produzione di beni e servizi non destinabili alla vendita (P.13) registrata fra le risorse di S.13 rappresentata dalle spese di riscossione delle risorse proprie sostenute dal bilancio dell'UE.

Tabella 1C

1. Spesa per consumi finali [1C.1]: spesa per consumi finali (P.3) registrata fra gli impieghi di S.13.
2. Spesa per consumi individuali [1C.2]: spesa per consumi individuali (P.31) registrata fra gli impieghi di S.13.

3. Spesa per consumi collettivi [1C.3]: spesa per consumi collettivi (P.32) registrata fra gli impieghi di S.13.
4. Trasferimenti sociali in natura — acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita [1C.4]: trasferimenti sociali in natura — acquisti di beni e servizi destinabili alla vendita (D.632) registrati tra gli impieghi di S.13.
5. Ammortamenti (consumo di capitale fisso) [1C.5]: ammortamenti (P.51c) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.
6. Imposte sulla produzione versate meno contributi percepiti [1C.6]: altre imposte sulla produzione versate (D.29) registrate fra gli impieghi di S.13, meno altri contributi alla produzione percepiti (D.39) registrati fra gli impieghi di S.13.
7. Risultato netto di gestione [1C.7]: risultato netto di gestione (B.2n) di S.13.
8. Spesa per consumi finali ai prezzi dell'anno precedente [1C.8]: volume chain linked (P.3) registrato fra gli impieghi di S.13 ai prezzi dell'anno precedente.
9. Investimenti delle amministrazioni pubbliche ai prezzi dell'anno precedente [1C.9]: volume chain-linked degli investimenti fissi lordi (P.51g) registrato fra le variazioni delle attività di S.13 ai prezzi dell'anno precedente.
10. Prodotto interno lordo (PIL) a prezzi correnti [1C.10]: prodotto interno lordo (B.1*g) ai prezzi di mercato.
11. PIL ai prezzi dell'anno precedente [1C.11]: volume chain-linked del PIL (B1*g) ai prezzi dell'anno precedente.

Tabella 2A

1. Poste di raccordo tra conti finanziari e non finanziari [2A.1]: disavanzo (-) o avanzo (+) [1A.1], meno operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.2].
2. Operazioni nette inerenti ad attività e passività finanziarie [2A.2]: operazioni inerenti all'acquisizione netta di attività finanziarie [2A.3], meno incremento netto delle operazioni inerenti a passività [2A.15].
3. Operazioni inerenti ad attività finanziarie (consolidate) [2A.3]: operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.4], più operazioni inerenti a titoli di debito (F.3) [2A.5], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.6], più operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) [2A.7], più operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) [2A.11], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti (F.7) [2A.12], più operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13] registrate tra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
4. Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.4]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
5. Operazioni inerenti a titoli di debito [2A.5]: acquisizione netta di titoli di debito, monete e depositi (F.3) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
6. Operazioni inerenti a prestiti [2A.6]: nuovi prestiti (F.4) concessi dalle amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi dovuti alle stesse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
7. Operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento [2A.7]: acquisizione netta di partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
8. Privatizzazioni (nette) [2A.8]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 eseguite nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo (SEC 2010, paragrafi da 2.36 a 2.39) dell'unità debitrice da parte di S.13; tali operazioni possono essere eseguite direttamente da S.13 con l'unità debitrice, oppure con un'altra unità creditrice.

9. Conferimenti di capitale (netti) [2A.9]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento(F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.11 o S.12 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell'unità debitrice da parte di S.13 e concluse dal settore S.13 direttamente con l'unità debitrice.
10. Altro [2A.10]: operazioni inerenti a partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento(F.5) registrate fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13 non rientranti nel processo di rinuncia o di assunzione del controllo dell'unità debitrice da parte di S.13, né direttamente eseguite da S.13 con l'unità debitrice, ma concluse con un'altra unità creditrice.
11. Operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard [2A.11]: acquisizione netta di assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
12. Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti [2A.12]: pagamenti netti relativi a strumenti finanziari derivati (F.7) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
13. Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie [2A.13]: acquisizione netta di oro monetario e diritti speciali di prelievo(DSP) (F.1) registrata fra le variazioni delle attività di S.13, più altri conti attivi (F.8) registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
14. Operazioni inerenti ad altre attività finanziarie di cui imposte e contributi sociali maturati ma non ancora pagati [2A.14]: quella parte degli altri conti attivi (attività F.8) relativa alle imposte e ai contributi sociali registrati alle voci D.2, D.5, D.61 e D.91, meno gli importi relativi alle imposte effettivamente riscosse, registrati fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13.
15. Operazioni inerenti a passività (consolidate) [2A.15]: operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine (F.31) [2A.17], operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine (F.32) [2A.18], più operazioni inerenti a prestiti (F.4) [2A.19], più operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) [2A.21], più operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti (F.7) [2A.22], più operazioni inerenti ad altre passività [2A.23] registrate tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
16. Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (passività) [2A.16]: acquisizione netta di biglietti, monete e depositi (F.2) registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
17. Operazioni inerenti a titoli a breve termine [2A.17]: incremento netto relativo a titoli di debito a breve termine (F.31) con scadenza originaria inferiore o pari a un anno registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
18. Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.18]: incremento netto relativo a titoli di debito a lungo termine (F.32) con scadenza originaria superiore a un anno registrata fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
19. Operazioni inerenti a prestiti [2A.19]: nuovi prestiti (F.4) ricevuti, al netto dei rimborsi di prestiti esistenti, registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
20. Operazioni inerenti a prestiti di cui concessi dalle autorità bancarie centrali [2A.20]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.
21. Operazioni inerenti a assicurazioni, pensioni e garanzie standard [2A.21]: acquisizione netta di assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6) registrata fra le variazioni delle attività di S.13 e le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.

22. Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti [2A.22]: introiti netti relativi a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7) registrati fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
23. Operazioni inerenti ad altre passività [2A.23]: introiti netti relativi a oro monetario e DSP (F.1) registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13, più partecipazioni o quote di fondi azionari e fondi di investimento (F.5) registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e tra le variazioni delle attività e del patrimonio netto di tutti i settori eccetto S.13, più altri conti passivi (F.8) registrati tra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e tra le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.13.
24. Necessità di finanziamento delle amministrazioni pubbliche [2A.24]: incremento netto delle passività inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) [2A.16], più titoli di debito [2A.17 e 2A.18] (F.3), più prestiti (F.4) [2A.19]. Inoltre, operazioni consolidate inerenti a strumenti di debito emessi da amministrazioni pubbliche.
25. Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2A.25]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.24] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.
26. Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in moneta nazionale [2A.26]: incremento netto delle passività inerenti a titoli di debito [2A.24] denominati nell'unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.
27. Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in valute di Stati membri dell'area dell'euro [2A.27]: incremento netto delle passività inerenti a strumenti di debito [2A.24] denominati in ECU, più strumenti di debito denominati in euro precedentemente all'adozione della moneta unica da parte di uno Stato membro, più strumenti di debito denominati nell'unità monetaria avente corso legale in uno Stato membro dell'area dell'euro prima del suo ingresso nell'area dell'euro.
28. Operazioni inerenti a titoli di debito denominati in una valuta estera non partecipante [2A.28]: incremento netto delle passività in titoli di debito [2A.24] non incluso nelle voci [2A.26] o [2A.27].
29. Altri flussi [2A.29]: effetti di valutazione sul debito [2A.30] più altre variazioni di volume del debito [2A.33].
30. Effetti di rivalutazione sul debito [2A.30]; guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31], più altri effetti di rivalutazione — valore facciale [2A.32].
31. Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31]: guadagni e perdite nominali in conto capitale (K.7) sul debito [3A.1], il cui valore varia al momento della conversione in moneta nazionale a causa delle oscillazioni dei tassi di cambio.
32. Altri effetti di valutazione — valore facciale [2A.32]: variazione del debito [2A.34], meno operazioni inerenti a titoli di debito (consolidate) [2A.24], meno guadagni e perdite in conto capitale su valute estere [2A.31], meno altre variazioni di volume del debito [2A.33].
33. Altre variazioni di volume del debito [2A.33]: altre variazioni di volume (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 e K.6) delle passività classificate come biglietti, monete e depositi (AF.2), titoli di debito (AF.3) o prestiti (AF.4) che non costituiscono attività di S.13.
34. Variazione del debito pubblico [2A.34]: debito [3A.1] nell'anno t, meno debito [3A.1] nell'anno t - 1.

Tabella 2B

1. Operazioni inerenti a titoli di debito (non consolidate) [2B.1]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi non consolidate [2B.2], più operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine [2B.3], più operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2B.4], più operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5], più operazioni inerenti ad altri prestiti [2B.6].
2. Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi [2B.2]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (F.2) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.
3. Operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine [2B.3]: operazioni inerenti a titoli di debito non consolidate, (F.31), con scadenza originaria inferiore o pari a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.
4. Operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine [2B.4]: operazioni inerenti a titoli di debito non consolidate, (F.32), con scadenza originaria superiore a un anno, registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13.

5. Operazioni inerenti a prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali [2B.5]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di S.121.
6. Operazioni inerenti ad altri prestiti [2B.6]: operazioni inerenti a prestiti (F.4) non consolidate registrate fra le variazioni delle passività e del patrimonio netto di S.13 e le variazioni delle attività di tutti i settori eccetto S.121.
7. Operazioni di consolidamento [2B.7]: operazioni inerenti a titoli di debito (non consolidate) [2B.1], meno operazioni inerenti a titoli debito (consolidate) [2A.24].
8. Operazioni di consolidamento (biglietti, monete e depositi) [2B.8]: operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi (non consolidate) [2B.2], meno operazioni consolidate inerenti a biglietti, monete e depositi [2A.16].
9. Operazioni di consolidamento (titoli di debito a breve termine) [2B.9]: operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine non consolidate [2B.3], meno operazioni inerenti a titoli di debito a breve termine consolidate [2A.17].
10. Operazioni di consolidamento (titoli di debito a lungo termine) [2B.10]: operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine non consolidate [2B.4], meno operazioni inerenti a titoli di debito a lungo termine consolidate [2A.18].
11. Operazioni di consolidamento (prestiti) [2B.11]: operazioni inerenti ad altri prestiti non consolidate [2B.6], meno operazioni inerenti a prestiti consolidate [2A.19], più operazioni inerenti a prestiti di cui prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali consolidate [2A.20].

Tabella 3A

1. Debito pubblico (consolidato) [3A.1]: debito come definito nel Regolamento (CE) n. 479/2009. Anche corrispondente alle passività consolidate di S.13 rappresentate da biglietti, monete e depositi [3A.2], più titoli di debito a breve termine [3A.3], più titoli di debito a lungo termine [3A.4], più prestiti concessi da autorità bancarie centrali [3A.5], più altri prestiti [3A.6].
2. Debito (biglietti, monete e depositi) [3A.2]: parte del debito [3A.1] rappresentata da biglietti, monete e depositi (AF.2).
3. Debito (titoli di debito a breve termine) [3A.3]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno (AF.31).
4. Debito (titoli di debito a lungo termine) [3A.4]: parte del debito [3A.1] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è superiore a un anno (AF.32).
5. Debito (prestiti concessi dalle autorità bancarie centrali) [3A.5]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4), che costituisce un'attività del settore S.121.
6. Debito (altri prestiti) [3A.6]: parte del debito [3A.1] rappresentata da prestiti (AF.4) che non costituisce un'attività del settore S.121.
7. Debito detenuto dai residenti dello Stato membro [3A.7]: debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9], più debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10], più debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11].
8. Debito detenuto dalle autorità bancarie centrali [3A.8]: parte del debito [3A.1] che costituisce un'attività del settore S.121.
9. Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie monetarie [3A.9]: parte del debito [3A.1] che costituisce un'attività del settore S.122 S.123.
10. Debito detenuto da altre istituzioni finanziarie [3A.10]: parte del debito [3A.1] che costituisce un'attività dei settori S.124, S.125, S.126, S.127, S.128 o S.129.
11. Debito detenuto da altri residenti dello Stato membro [3A.11]: parte del debito [3A.1] che costituisce un'attività dei settori S.11, S.14 o S.15.
12. Debito detenuto da non residenti dello Stato membro [3A.12]: parte del debito [3A.1] che costituisce un'attività del settore S.2.
13. Debito denominato in moneta nazionale [3A.13]: parte del debito [3A.1] denominata nell'unità monetaria avente corso legale nello Stato membro.

14. Debito denominato in una valuta estera di uno Stato membro dell'area dell'euro [3A.14]: parte del debito [3A.1] denominata nell'unità monetaria avente corso legale in uno degli Stati membri dell'area dell'euro (ad esclusione della moneta nazionale [3A.13]) precedentemente all'adozione della moneta unica da parte di tale Stato membro, più il debito denominato in ECU o euro.
15. Debito denominato in altre valute [3A.15]: parte del debito [3A.1] non inclusa nelle voci [3A.13] o [3A.14].
16. Debito a breve termine [3A.16]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno.
17. Debito a lungo termine [3A.17]: parte del debito [3A.1] la cui scadenza originaria è superiore a un anno.
18. Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile [3A.18]: parte del debito a lungo termine [3A.17] il cui tasso di interesse è variabile.
19. Debito con vita residua inferiore o pari a un anno [3A.19]: parte del debito [3A.1] con una vita residua inferiore o pari a un anno.
20. Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni.
21. Debito con vita residua compresa tra uno e cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.21]: parte del debito [3A.1] con vita residua compresa tra uno e cinque anni [3A.20] il cui tasso di interesse è variabile.
22. Debito con vita residua superiore a cinque anni [3A.22]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni.
23. Debito con vita residua superiore a cinque anni di cui a tasso di interesse variabile [3A.23]: parte del debito [3A.1] con vita residua superiore a cinque anni [3A.22] il cui tasso di interesse è variabile.
24. Vita residua media del debito [3A.24]: vita residua media ponderata in base alle consistenze in essere, espressa in annualità.
25. Debito pubblico (obbligazioni zero -coupon) [3A.25]: parte del debito [3A.1] sotto forma di obbligazioni a zero-coupon, ovvero obbligazioni che non prevedono il pagamento di cedole il cui interesse è dato dalla differenza tra il prezzo di rimborso e il prezzo di emissione.

Tabella 3B

1. Debito pubblico (non consolidato tra sottosettori) [3B.1]: passività non consolidate di S.13 ad esclusione (a) delle passività di S.1311 che costituiscono al contempo attività di S.1311, (b) delle passività di S.1312 che costituiscono al contempo attività di S.1312, (c) della passività di S.1313 che costituiscono al contempo attività di S.1313 e (d) della passività di S.1314 che costituiscono al contempo attività di S.1314, rappresentate dagli stessi strumenti del debito pubblico [3A.1].
2. Elementi di consolidamento [3B.2]: passività di S.13 che costituiscono al contempo attività di S.13 ad esclusione (a) delle passività di S.1311 che costituiscono al contempo attività di S.1311, (b) della passività di S.1312 che costituiscono al contempo attività di S.1312, (c) della passività di S.1313 che costituiscono al contempo attività di S.1313 e (d) delle passività di S.1314 che costituiscono al contempo attività di S.1314, rappresentate da biglietti, monete e depositi [3B.3], più titoli di debito a breve termine [3B.4], più titoli di debito a lungo termine [3B.5], più prestiti [3B.6].
3. Elementi di consolidamento rappresentati da biglietti, monete e depositi [3B.3]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da biglietti, monete e depositi (F.2).
4. Elementi di consolidamento in titoli di debito a breve termine [3B.4]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è inferiore o pari a un anno (F.31).
5. Elementi di consolidamento in titoli di debito a lungo termine [3B.5]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da titoli di debito la cui scadenza originaria è superiore a un anno (F.32).
6. Elementi di consolidamento nella categoria prestiti [3B.6]: parte degli elementi di consolidamento [3B.2] rappresentata da prestiti (F.4).

7. Debito emesso dalle amministrazioni centrali consolidato [3B.7]: passività di S.1311 che non costituiscono attività di S.1311, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 8. Debito emesso dalle amministrazioni centrali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.8]: passività di S.1311 che costituiscono attività di S.1312, S.1313 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 9. Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati (consolidato) [3B.9]: passività di S.1312 che non costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 10. Debito emesso dalle amministrazioni di Stati federati di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.10]: passività di S.1312 che costituiscono attività di S.1311, S.1313 o S.1314, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 11. Debito emesso da amministrazioni locali (consolidato) [3B.11]: passività di S.1313 che non costituiscono attività di S.1313, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 12. Debito emesso dalle amministrazioni locali di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.12]: passività di S.1313 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1314, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 13. Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale (consolidato) [3B.13]: passività di S.1314 che non costituiscono attività di S.1314, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 14. Debito emesso dagli enti di previdenza e di assistenza sociale di cui detenuto da altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.14]: passività di S.1314 che costituiscono attività di S.1311, S.1312 o S.1313, rappresentati dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 15. Debito detenuto dalle amministrazioni centrali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.15]: passività di S.1312, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1311, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 16. Debito detenuto dalle amministrazioni di Stati federati emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.16]: passività di S.1311, S.1313 o S.1314 che costituiscono attività di S.1312, nei medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 17. Debito detenuto dalle amministrazioni locali emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.17]: passività di S.1311, S.1312 o S.1314 che costituiscono attività di S.1313, rappresentate dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].
 18. Debito detenuto dagli enti di previdenza e di assistenza sociale emesso da unità di altri sottosettori delle amministrazioni pubbliche [3B.18]: passività di S.1311, S.1312 o S.1313 che costituiscono attività di S.1314, rappresentati dai medesimi strumenti di cui si compone il debito [3A.1].»
-

RETTIFICHE**Rettifica del regolamento (UE) n. 469/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)****(BCE/2014/18)***(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 14 maggio 2014)*

A pagina 51, il testo del regolamento è sostituito dal testo seguente:

**REGOLAMENTO (UE) N. 469/2014 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 aprile 2014****che modifica il regolamento (CE) n. 2157/1999 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)****(BCE/2014/18)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 132, paragrafo 3,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 34.3 e l'articolo 19.1,

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Banca centrale europea ha fatto applicazione del regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea (BCE/1999/4) ⁽²⁾ al fine di irrogare sanzioni nei vari settori di sua competenza, ivi comprese, in particolare, l'attuazione della politica monetaria dell'Unione, la gestione dei sistemi di pagamento e la raccolta di informazioni statistiche.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio ⁽³⁾ legittima la BCE a irrogare nei confronti degli enti creditizi su cui esercita la vigilanza sanzioni amministrative pecuniarie quando tali enti violano gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione direttamente applicabile e sanzioni in caso di violazione di regolamenti o decisioni della BCE.
- (3) La BCE ha adottato il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) ⁽⁴⁾ al fine di specificare ulteriormente le procedure che regolano l'esercizio da parte della BCE, delle autorità nazionali competenti e delle autorità nazionali designate, dei loro compiti in materia di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013. Il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) contiene disposizioni relative alla procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della BCE e delle autorità nazionali competenti nel settore della vigilanza.
- (4) Al fine di istituire un regime coerente per l'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), la BCE ha adottato la Raccomandazione BCE/2014/19 ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 318 del 27.11.98, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2157/1999 della Banca centrale europea, del 23 settembre 1999, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (BCE/1999/4) (GUL 264 del 12.10.1999, pag. 21).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (ECB/2014/17). Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Raccomandazione BCE/2014/19, del 16 aprile 2014, per un Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 2532/98 sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU C 144 del 14.5.2014, pag. 2).

- (5) È opportuno modificare il regolamento (CE) n. 2157/1999 al fine di chiarire che esso trova applicazione esclusivamente in riferimento all'irrogazione di sanzioni da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza, mentre il regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) si applica all'irrogazione di sanzioni amministrative da parte della BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.
- (6) All'atto dell'ulteriore specificazione delle regole di procedura applicabili all'avvio e allo svolgimento della procedura per infrazione di cui al regolamento (CE) n. 2532/98, la BCE dovrebbe tenere conto del livello di gravità della sanzione prevista.
- (7) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2157/1999,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2157/1999 è modificato come segue:

- 1) dopo l'articolo 1, è inserito il nuovo articolo 1 bis:

«Articolo 1 bis

Ambito d'applicazione

Il presente regolamento si applica esclusivamente alle sanzioni irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti di banca centrale diversi dai compiti in materia di vigilanza. Esso non si applica alle sanzioni amministrative irrogabili dalla BCE nell'esercizio dei suoi compiti in materia di vigilanza.»;

- 2) dopo l'articolo 1 bis, è inserito il nuovo articolo 1 ter:

«Article 1 ter

Unità di indagine indipendente

1. Al fine di decidere se avviare o meno la procedura per infrazione ai sensi dell'articolo 2 ed esercitare i poteri di cui all'articolo 3, la BCE istituisce, al proprio interno, un'unità di indagine indipendente (in seguito, "unità di indagine") composta da funzionari inquirenti che svolgono le proprie funzioni di indagine in modo indipendente rispetto al Comitato esecutivo e al Consiglio direttivo e non prendono parte alle deliberazioni del Comitato esecutivo e del Consiglio direttivo.

2. Se la BCE reputa che vi sia motivo per sospettare che una o più infrazioni siano in corso o siano state commesse, la questione è rimessa al Comitato esecutivo.

3. Se il Comitato esecutivo ritiene che la sanzione applicabile possa eccedere il limite di cui all'articolo 10, paragrafo 1, la procedura semplificata di cui all'articolo 10 non trova applicazione e il Comitato esecutivo rimette la questione all'unità di indagine. L'unità di indagine adotta una decisione in merito all'avvio o meno della procedura per infrazione.

4. I riferimenti alla BCE contenuti negli articoli da 2 a 4, nell'articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e nell'articolo 6 sono interpretati come riferimenti all'unità di indagine della BCE o, qualora trovi applicazione la procedura semplificata di cui all'articolo 10, al Comitato esecutivo.

5. Le disposizioni del presente articolo fanno salva la competenza della banca centrale nazionale competente ad avviare una procedura per infrazione e a condurre un accertamento in conformità al presente regolamento»;

- 3) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Non è possibile avviare più di una procedura per infrazione nei confronti della stessa impresa sulla base dei medesimi elementi di fatto. A tal fine, la BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente non adottano alcuna decisione in merito all'avvio di una procedura di infrazione prima di essersi scambiati informazioni e reciprocamente consultati.»;

- 4) l'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La BCE o, se del caso, la banca centrale nazionale competente hanno, su richiesta, la facoltà di prestarsi mutua assistenza e di collaborare tra loro nell'espletamento della procedura per infrazione, in particolare trasmettendosi tutte le informazioni considerate pertinenti.»;

- 5) dopo l'articolo 7, è inserito il nuovo articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Presentazione di una proposta al Comitato esecutivo

1. Se l'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ritiene, al termine della procedura per infrazione, che debba essere irrogata una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, essa presenta una proposta al Comitato esecutivo, in cui conclude che l'impresa in questione ha commesso un'infrazione e specifica l'ammontare della sanzione da irrogare.

2. L'unità di indagine o la banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, basa la propria proposta esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.
3. Se il Comitato esecutivo ritiene che il fascicolo trasmesso dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, sia incompleto, esso può restituire il fascicolo all'unità di indagine o alla banca centrale nazionale competente, unitamente ad una richiesta motivata di informazioni aggiuntive.
4. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, di irrogare una sanzione nei confronti dell'impresa interessata, esso adotta una decisione conforme alla proposta presentata dall'unità di indagine o dalla banca centrale nazionale competente.
5. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, ritiene che i fatti descritti nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, non costituiscano prova sufficiente di un'infrazione, esso adotta una decisione con cui archivia il caso.
6. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, concorda che l'impresa ha commesso un'infrazione, come concluso nella proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma non concorda con la sanzione proposta, esso adotta una decisione in cui specifica la sanzione che ritiene appropriata.
7. Se il Comitato esecutivo, sulla base di un fascicolo completo, non concorda con la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, ma ritiene che l'impresa in questione abbia commesso un'infrazione diversa, o che sussistano presupposti di fatto differenti per la proposta dell'unità di indagine o della banca centrale nazionale competente, a seconda del caso, esso informa per iscritto l'impresa in questione circa le proprie conclusioni e gli addebiti ad essa contestati.
8. Il Comitato esecutivo adotta una decisione in cui stabilisce se l'impresa ha commesso o meno un'infrazione e specifica l'eventuale sanzione da irrogare. Le decisioni adottate dal Comitato esecutivo si fondano esclusivamente sui fatti e sugli addebiti in relazione ai quali l'impresa interessata ha avuto la possibilità di presentare commenti.»

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 aprile 2014

Per il consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

Rettifica del Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 338 del 19 dicembre 2009)

A pagina 12, titolo del regolamento:

anziché: «Regolamento di Applicazione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni»,

leggi: «Regolamento di esecuzione (UE) n. 1252/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2009, che chiude il riesame concernente i nuovi esportatori del regolamento (CE) n. 1338/2006 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originari della Repubblica popolare cinese, riscuote a titolo retroattivo e istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT